

MINISTERO DELLA CULTURA

MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

ATTO DI CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E STRUMENTALE
DEGLI SPAZI DEL REAL BOSCO DI CAPODIMONTE – EDIFICIO
“FAGIANERIA” (ARTICOLO 107 DEL DECRETO LEGISLATIVO 22
GENNAIO 2004, N. 42)

TRA

Il MIC- Museo e Real Bosco di Capodimonte nella persona del Prof. Eike Dieter Schmidt, in qualità di Direttore Generale del Museo e Real Bosco di Capodimonte, con sede in Napoli alla via Lucio Amelio, 2 (già via Miano n. 2, 80131 Napoli), codice fiscale 95219190634, abilitato alla stipula degli atti, giusto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/02/2024, registrato alla Corte dei Conti il 12/02/2024 al n. 312 che interviene anche in qualità di rappresentante del Ministero della Cultura, di seguito indicato anche come Museo “Amministrazione” o “S.A.”;

E

La Fondazione “Opera salute del Fanciullo - Fondazione Gaetano Rotondo”, con sede legale in Napoli, alla via dell’Abbondanza n°26, P.I.05895021219, prestatore del servizio di centro diurno polifunzionale per minori nella persona di Fernanda Spena, in qualità di legale rappresentante, nata a Napoli il 04/08/1956 e ivi residente in via Francesco Petrarca, 129, C.F. SPNFNN56M44F839B;

VISTO

- Il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*istituzione del ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59*” e successive modificazioni;

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2024, n. 57,

“Regolamento di organizzazione del ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e dell’organismo indipendente di valutazione della performance”;

- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“codice dei beni culturali e del paesaggio”* e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli artt. 106-108;

- Il decreto ministeriale 11 aprile 2023, n. 161, recante *linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d’uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi di cultura statali*, come modificato dal dm 108 del 21 marzo 2024, nella parte in cui prevede che *“(n)ell’ipotesi di istanza proveniente da altra amministrazione o ente pubblico di cui all’elenco elaborato annualmente dall’istat (articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196) o da un ente del terzo settore o, comunque, per iniziative di contenuto sociale meritorio, l’autorità che ha in consegna il bene può valutare una riduzione o un azzeramento del canone”*.

- lo statuto del Museo e Real Bosco di Capodimonte, approvato con decreto Rep. 23 del 12.01.2018;

- Il regolamento del Real Bosco di Capodimonte adottato con decreto direttoriale rep 377 del 10/11/2017;

PREMESSO

- che con Convenzione n. 38 del 23/11/2022 sottoscritta tra il Comune di Napoli e la Fondazione , sono statui disciplinati i rapporti tra le parti relativi alle attività da svolgere quale centro diurni polifunzionale per minori;

- che con nota inviata al Museo la Fondazione “Opera salute del Fanciullo - Fondazione Gaetano Rotondo” chiedeva l'utilizzo di parte del Fabbricato denominato “Fagianeria” e sito all'interno del Real Bosco di Capodimonte, in quanto veniva alla stessa comunicato da parte del Comune di Napoli, che i locali destinati all'attività educativa della fondazione (siti al secondo piano del plesso denominato “Nuovo Edificio” in via dell'Abbondanza) sarebbero stati interdetti sino alla data del 31/10/2024 a causa di lavori di manutenzione straordinaria, per poter svolgere le attività ordinarie della fondazione per il periodo 16 settembre -30 ottobre 2024, dalle ore 08.00 alle ore 17.30 e per un numero di minori massimo di 65 i, accompagnati da operatori esperti;

CONSIDERATO

- che la fondazione “Opera salute del Fanciullo - Fondazione Gaetano Rotondo ha come attività prevalente assistenza nell'ambito del sociale ed educativo, quale centro diurno polifunzionale
- che i principi della fondazione sono ispirati a finalità culturali, sociali e di volontariato secondo il principio della gratuità e non comprendono attività o azioni aventi fini profittevoli e tantomeno speculativi;
- che il centro diurno polifunzionale espleta un servizio articolato in spazi multivalenti, che si colloca nella rete dei servizi sociali territoriali e offre possibilità di aggregazione finalizzata alla prevenzione di situazioni di disagio attraverso proposte di socializzazione tra minori e di identificazione con figure adulte significative nonché sostegno e supporto alle famiglie;
- che i minori facenti parte del progetto sono individuati dall'amministrazione comunale sulla base delle valutazioni dei centri di

servizio sociale territoriale;

- le attività della fondazione non prevedono pagamento di quote da parte delle famiglie dei bambini;

- che i lavori non consentirebbero la ripresa delle ordinarie attività di assistenza nell'ambito sociale ed educativo, al fine di evitare interruzioni nell'erogazione del servizio sociale territoriale , attualmente in esecuzione presso il plesso denominato "Nuovo Edificio" e sito in via dell'Abbondanza che ospita l'attività della Fondazione;

- il valore socialmente meritorio dell'iniziativa;

- che lo scopo dell'uso degli spazi, per la sua intrinseca finalità sociale conferma le più generali finalità istituzionali del sito;

- che il progetto non reca pregiudizio alla tutela e al decoro del Real Bosco e dunque rischi per la tutela del bosco stesso;

Ritenuta la compatibilità dell'uso in oggetto con la destinazione culturale e il carattere storico-artistico del sito;

il Museo concede alla Fondazione "Opera salute del Fanciullo Fondazione Gaetano Rotondo", prestatore del servizio di centro diurno polifunzionale per minori, parte del Fabbricato denominato "Fagianeria", come da planimetria allegata alla presente concessione che ne forma parte integrante e sostanziale, alle seguenti condizioni:

Articolo 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono logico corollario.

Articolo 2 - Oggetto della concessione

Con il presente atto il Museo , tenuto conto delle finalità per cui viene concesso,

concede a titolo gratuito in uso temporaneo alla Fondazione, ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.), gli spazi presenti nell'edificio denominato "Fagianeria", come delimitati nella planimetria allegata al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale, al fine di poter le attività ordinarie della fondazione, che saranno svolte principalmente nella zona antistante la citata struttura, per bambini 3-16 anni, in qualità di centro diurno polifunzionale riconosciuto dal Comune di Napoli, con la convenzione tra gli stessi sottoscritta.

Il Concessionario, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di aver preso visione dei luoghi oggetto di concessione e di averli trovati idonei all'uso cui sono destinati per la finalità ad essa connessa, esonerando il Museo da qualsivoglia responsabilità, anche per i vizi occulti, originari o sopravvenuti del bene concesso in uso.

Si evidenzia che il personale di vigilanza del Museo e Real Bosco di Capodimonte sarà coinvolto esclusivamente nelle operazioni di apertura e chiusura della Fagianeria, prelevando copia delle chiavi dell'edificio che, per l'occasione, verrà allocata a Porta Miano.

Il programma della fondazione prevede lo svolgimento di attività ludico-ricreative svolte all'esterno della Fagianeria, all'interno dell'edificio verrà allocato il materiale d'uso per lo svolgimento delle attività (sedie pieghevoli, giocattoli, ed altro).

Nelle aree concesse sono presenti i servizi igienici che potranno essere utilizzati esclusivamente dai partecipanti; viene consentita, come richiesto, l'allocazione di un frigorifero, conforme alle normative vigenti, mentre è vietato utilizzare sia nella struttura che fuori la stessa reti e o giochi fissi (dondoli scivoli e similari).

Si precisa, inoltre, che sarà consentito l'accesso nel Real Bosco di Capodimonte ad

un pulmino sino all'ingresso, al fine di trasportare i bambini nelle aree dedicate e individuate dal Museo con apposita autorizzazione che indicherà altresì il percorso da seguire.

Inoltre sarà consentito l'accesso ad un'autovettura, i cui riferimenti dovranno essere comunicati preventivamente al Museo, per consentirne la predisposizione di apposito atto autorizzatorio.

La Fondazione si impegna a comunicare tempestivamente eventuali modifiche di mezzi ovvero di personale che deve accedere alla struttura onde consentire all'amministrazione di predisporre apposito atto autorizzativo.

Articolo 3 Descrizione dello spazio concesso in uso

Con la concessione d'uso degli spazi riportati nell'allegata planimetria il Concessionario assume la custodia degli stessi e risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attività in esse svolte, tenendo nel contempo esente il Museo dalle spese connesse all'utilizzo degli spazi e manlevandolo da qualsivoglia responsabilità.

Il concessionario si obbliga, inoltre, a garantire che gli stessi siano tenuti in perfetto stato, adottando ogni necessaria misura e cautela al fine di preservarne l'integrità, l'igiene, e conseguentemente attenersi alle norme di legge vigenti in materia, al fine anche della tutela delle persone che utilizzeranno la struttura.

E' fatto assoluto divieto per il concessionario di rimuovere e/o modificare qualsiasi struttura di protezione ovvero segnaletica presente senza la preventiva autorizzazione del Museo.

Articolo 4 Durata

La concessione si intende per un uso temporaneo per il seguente periodo dal 16 settembre al 30 ottobre 2024, non rinnovabile.

Si specifica che le attività saranno svolte nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore

08.00 alle ore 17.30 circa.

Articolo 5- Oneri della concessione

Sono a carico del concessionario gli oneri per le operazioni di pulizia durante tutto il periodo della concessione ad opera della società incaricata del servizio dallo stesso, con conseguenza di assunzione di ogni responsabilità in materia di rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro e di quelle antincendio di cui al d.lgs. N. 81/2008 - testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro e s.m.i. .

Il concessionario si obbliga nel servizio di pulizia rispettando i criteri ambientali minimi (CAM) di cui al decreto ministeriale 51 del 29 gennaio 2021 che definisce “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile sanitario e per prodotti detergenti”.

Articolo 6 Obblighi del concessionario

Il concessionario è obbligato altresì:

- a) al rispetto dei valori artistici e storici degli spazi concessi in uso;
- b) ad assumersi la responsabilità patrimoniale in proprio per eventuali danni a persone e/o cose nell’ambito degli spazi concessi in uso, anche se causati dai partecipanti alle attività per il quale è rilasciata la concessione;
- c) a garantire il buon uso degli spazi concessi, provvedendo inoltre agli oneri di pulizia per tutto il tempo necessario allo svolgimento della manifestazione;
- d) assolvere a tutti gli adempimenti connessi alle licenze, autorizzazioni, permessi e certificati previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività;
- e) all’osservanza della normativa a protezione della pubblica incolumità, in materia di sicurezza antincendio, e di quella sulla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al d.lgs. N. 81/2008 - testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro e s.m.i.;
- f) a utilizzare le attrezzature e strumenti conformi alle normative vigenti, per l’uso

a cui sono destinati;

g) ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal concedente per lo svolgimento delle attività;

h) a fornire al concedente, prima della data di occupazione degli spazi, l'elenco del proprio personale e delle società fornitrici, nonché i mezzi che a vario titolo avranno accesso ai luoghi;

i) a restituire gli spazi concessi in uso integri, in modo decoroso e liberi da persone o cose e comunque nello stato originario in cui è avvenuta la consegna. A tal fine, al termine della concessione, il concedente provvederà ad accertare lo stato di conservazione degli spazi e, qualora verifichi eventuali danni, lo comunicherà al concessionario nei 15 (quindici) giorni successivi.

j) esonerare il Museo da qualsivoglia responsabilità per i danni eventualmente arrecati a cose o persone, durante lo svolgimento delle attività all'interno del Real Bosco di Capodimonte per tutta la concessione d'uso nonché qualunque spesa, pretesa o richiesta, anche giudiziale, nonché da qualsivoglia responsabilità nei confronti del personale a qualsiasi titolo coinvolto, derivante dalle attività della presente concessione;

k) a assolvere a tutti gli adempimenti connessi alle licenze, autorizzazioni, permessi e certificati previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento di simili attività;

l) ad assumersi, inoltre, la responsabilità della custodia, oltre che degli spazi e dei beni ivi compresi, delle attrezzature e della strumentazione necessaria alla realizzazione delle attività per tutto il periodo di durata della concessione (dall'allestimento sino alla riconsegna degli spazi);

m) a rispettare l'immagine del MIC- Museo e Real Bosco di Capodimonte nelle attività connesse alle presenti attività.

Articolo 7 - Responsabilità del concessionario

Ogni onere di carattere finanziario e di responsabilità civile relativo all'uso dei locali e allo svolgimento delle attività è a carico del concessionario.

Il concessionario dichiara di sollevare il concedente da ogni responsabilità civile e penale per danni di qualsiasi natura cagionati con qualunque azione od omissione, a titolo doloso o colposo, a sé, al proprio personale, ai bambini che partecipano alle attività, a terzi, alle cose e ai luoghi concessi in uso.

A tale fine il concessionario dovrà essere in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e per danni (a persone e cose) con massimale commisurato all'entità del rischio non inferiore ad euro 100.000,00 (centomila/00) valida per l'anno 2024.

Articolo 8 Revoca

Qualsiasi attività non compresa all'interno dell'atto di concessione e in ogni caso non preventivamente autorizzata dal concedente potrà determinare la revoca della concessione. In tale ipotesi al concessionario non sarà dovuto alcun indennizzo.

Si precisa, inoltre, che per gravi motivi e sopravvenute esigenze di tutela e/o di pubblico interesse, il Concedente potranno revocare la presente concessione e/o recedere dalla presente richiedendo l'immediata restituzione del bene concesso in uso. In tal caso il concessionario non potrà avanzare alcuna pretesa o richiesta risarcitoria nei confronti del Museo che resta esonerato da qualsivoglia responsabilità.

La concessione potrà essere revocata o sospesa, altresì, qualora il Concessionario ponga in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente grave violazione di leggi o regolamenti, inosservanza di prescrizioni del Museo, ovvero contravvenga agli obblighi contenuti nella presente concessione.

Il Museo declina ogni responsabilità rispetto alla diffusione, pubblicazione e circolazione di foto e/o video non autorizzati o che possano ledere il diritto all'immagine dei soggetti ritratti.

Articolo 9 Cessione

È fatto espresso divieto al concessionario di cedere a terzi la concessione.

Art. 10 Riservatezza

Tutte le informazioni, i dati, le notizie e i documenti riservati che il Museo metterà a disposizione delle Parti nell'ambito della presente concessione, dovranno essere considerati rigorosamente riservati e non potranno essere portati a conoscenza di terzi, salva diversa autorizzazione del Museo.

La diffusione di notizie in merito alla comunicazione esterna e tutto quanto riguarda l'eventuale rapporto con la stampa, relativa alle attività concernenti la presente concessione dovranno essere concordati preventivamente tra le parti o sottoposti alla preventiva autorizzazione.

Le parti dichiarano, inoltre, di essere a conoscenza e di aver preso visione del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del regolamento UE 679/2016 relativo alla raccolta ed al trattamento dei dati personali e pertanto di essere a conoscenza in merito alle modalità del trattamento degli stessi.

Articolo 11 Foro competente

Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il foro di Napoli.

Le parti si danno reciprocamente atto che tutte le clausole del presente contratto, singolarmente e congiuntamente tra loro, sono frutto di specifica e diretta negoziazione tra le stesse e pertanto non trovano applicazione gli art. 1341 e 1342 del codice civile.

Per quanto non espressamente stabilito, si rinvia al codice civile e, per quanto
esistenti ed applicabili, alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

La Fondazione

IL DIRETTORE GENERALE

DEL MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

Prof. Eike D. Schmidt

